

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6109 del 29/11/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SOCIETA' AGRICOLA RUGIADA S.S. per impianto destinato ad attività di produzione, lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli ubicato in Via del Bucco snc - Loc. Bazzano, c.a.p. 40050, Comune di Valsamoggia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6412 del 28/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SOCIETA' AGRICOLA RUGIADA S.S. per impianto destinato ad attività di produzione, lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli ubicato in Via del Bucco snc - Loc. Bazzano, c.a.p. 40050, Comune di Valsamoggia (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA RUGIADA S.S. per l'impianto destinato ad attività di produzione, lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli sito a Valsamoggia, in via del Bucco snc - Loc. Bazzano, c.a.p. 40050, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche. Soggetto competente ARPAE;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Valsamoggia.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la SOCIETA' AGRICOLA RUGIADA S.S. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La SOCIETA' AGRICOLA RUGIADA S.S., C.F. e P.IVA 03578401204, sede legale in via Campanino n. 147/B, 40050, Valsamoggia, per lo stabilimento di Via del Bucco snc - Loc. Bazzano, c.a.p. 40050, Valsamoggia, ha presentato, nella persona di Giulio Paganelli, in qualità di procuratore speciale di SOCIETA' AGRICOLA RUGIADA S.S. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. Associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 5/9/2022 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il citato S.U.A.P. competente con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 144191 del 5/9/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 30632/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- La SOC. AGR. RUGIADA S.S. con propria nota agli atti di Arpae prot. 146809 del 8/9/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM e al S.U.A.P. competente una dichiarazione semplificata datata 5/9/2022 in materia di impatto acustico a firma Dott. Guido Paganelli.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 151538 del 16/9/2022 ha richiesto integrazioni documentali per la matrice scarichi in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. competente ha sospeso il procedimento con nota agli di Arpae prot. 154077 del 21/9/2022.
- La SOC. AGR. RUGIADA S.S. con propria nota agli atti di Arpae prot. 154715 del 22/9/2022 ha presentato le integrazioni richieste.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 155895 del 23/9/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice scarichi in acque superficiali.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 146,00 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 28/11/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della SOCIETA' AGRICOLA RUGIADA S.S. ubicato in Via del Bucco snc - Loc. Bazzano, c.a.p. 40050, Comune di Valsamoggia (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna in area di proprietà) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche” ai sensi dell’art. 101 comma 7 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006, provenienti da due edifici destinati a magazzino/deposito, ufficio aziendale, laboratorio sala degustazione, aree di vendita e servizi igienici siti in via Bucco snc a Bazzano e derivanti dall’attività di trasformazione e/o valorizzazione della produzione agricola proveniente interamente dalla coltivazione di orti, di vigneto, di alberi da frutto, piante officinali e apicoltura, in regime di produzione biologica.

Prescrizioni

Considerata la classificazione e le caratteristiche dello scarico (consistenza 8 a.e.) lo stesso non è soggetto a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo a prescrizioni impiantistiche e gestionali. In particolare il Titolare dello scarico dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
- b) dovrà essere effettuata una periodica manutenzione della fossa tipo Imhoff e dei degrassatori, con cadenza minima annuale, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L’attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata

ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati comunque secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice;

- c) dovranno essere eseguite le periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle regolari operazioni di svuotamento del liquame e controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- d) dovrà essere effettuata, se necessaria, una periodica pulizia del corpo recettore comprensiva della sagomatura e falciatura della vegetazione dal punto di immissione delle acque reflue domestiche per una lunghezza minima di 15 metri al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui;
- e) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
- f) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- g) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- h) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- i) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia in data 5/9/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 30632/2022. Documento redatto in data 28/11/2022

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della SOCIETA' AGRICOLA RUGIADA S.S. ubicato in Via del Bucco snc - Loc. Bazzano, c.a.p. 40050, Comune di Valsamoggia (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. preso atto della dichiarazione presentata dal tecnico incaricato Dott. Guido Paganelli di assenza di fonti sonori o recettori sensibili in tema di impatto acustico, agli atti prot. 146809 del 8/9/2022.
2. Visto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia in data 5/9/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 30632/2022. Documento redatto in data 28/11/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.